


Publicato il 16/11/2020

N. 11880 /2020 REG.PROV.COLL.

N. 07752/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7752 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell' Avviso n. 5636 del 02/04/2019 trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636 del 02/04/2019, avente ad oggetto "Chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso in Romania i percorsi denominati Programulul de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II, e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia"

nella parte in cui prescrive che “la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice – Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala” e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR; - il CIMEA ha chiarito che "la qualifica attestata dal Ministero Rumeno agli italiani ad esito di apposito corso di formazione psicopedagogica, Adeverinta, è condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'esercizio della professione d'insegnante" e che per il rilascio dell'Attestato di Conformità le autorità rumene tengono “altresì conto del luogo dello svolgimento degli studi e della formazione”, ossia se gli studi e la formazione siano stati compiuti in Romania; nella parte in cui comunica che i titoli denominati “Programului de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”; infine, nella parte in cui non riconosce la specializzazione sul sostegno conseguita in Romania; ■ del decreto n. 10458 del 21/05/2019 del Miur con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania della ricorrente ■

c) di ogni altra parte contrastante con i diritti e gli interessi dei ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- a) del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 26182 del 22/07/2019, a firma del Direttore Generale p. t., con il quale il candidato ■, odierno ricorrente, è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018 per la classe di concorso A060;
- b) provvedimento dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 17751 del 31/07/2019, a firma del Direttore Generale p. t., con il quale i candidati ■, ■, odierni ricorrenti, sono stati esclusi dalla

- graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85/2018;
- c) di ogni altra parte contrastante con i diritti e gli interessi dei ricorrenti;
- d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2020 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame e con i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati:

a) la nota n.5636 del 2.4.2019 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito semplicemente "MIUR") ha stabilito che i titoli denominati "Programmului de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE, con la conseguenza che le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate;

la determinazione n. 10458 del 21/05/2019 del Miur con la quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania della ricorrente

c) i provvedimenti, in epigrafe descritti, con cui i ricorrenti sono state escluse dalla graduatorie del concorso indetto con DDG n.85/2018.

Si è costituito l'intimato Ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla udienza del 13.11.2020 il ricorso è stato assunto in decisione.

Al riguardo il Collegio intende uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che:

“- invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;

- l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.

- in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);

- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di

riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Inoltre il Collegio per quanto concerne il diniego di riconoscimento dei titoli abilitativi per il posto di docente di sostegno con la sentenza n.2828/2020 ha fatto

presente che “la giustificazione del provvedimento di diniego, pur così integrata, si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania ed Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno. Stando a quando sostenuto dal MIUR, invero, se nel primo Paese il sostegno interviene, in via esclusiva, nell’ambito di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi peculiari sono inseriti in scuole comuni ove vengono affiancati, nella loro attività formativa, da insegnanti di sostegno. Tale circostanza viene peraltro contestata dalla ricorrente facendo riferimento alla medesima legge romana oggetto di richiamo da parte del MIUR, ossia la n. 1/2011 dove, agli artt. 48 e 49, segnatamente, sarebbe precisato che in tale Paese il sostegno, oltre che in istituti speciali, possa essere erogato in modo integrato, mediante l’organizzazione dello stesso in classi speciali o attraverso l’inserimento di singoli individui o gruppi integrati in classi di massa. A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l’ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all’effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01, Morgenbesser, dove al par. 67.2 precisa: "È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato

cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata". Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come "le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE."

Ciò premesso, il proposto gravame e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO